

Statuto

ALLEGATO "A" AL N.10591/5632 DI REP.NOT.

STATUTO

Art.1 Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita l'Associazione denominata "Servizio Accoglienza Vita", senza fini di lucro, con sede in Bologna, Via Irma Bandiera n.22.
- 2) La durata dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea.

Art. 2 Scopi e finalità

- 1) L'Associazione, ispirandosi ai principi della solidarietà umana e cristiana, ha come finalità l'accoglienza della vita fin dal suo concepimento e il sostegno della maternità. Si prefigge come scopi preminenti delle proprie attività:
 - a) sollecitare, promuovere e coordinare iniziative di accoglienza e di sostegno alla vita secondo le linee dottrinali della Chiesa Cattolica, come originariamente delineate e volute dall'Arcivescovo di Bologna, Cardinale Antonio Poma;
 - b) porsi come specifico riferimento per quanto la legge 22 maggio 1978, n.194 prevede per la promozione del valore sociale della maternità e per la collaborazione volontaria per l'aiuto alle maternità difficili prima e dopo il parto.
- 2) In particolare il "Servizio Accoglienza Vita" si propone di:
 - a) realizzare interventi specifici di aiuto alle donne e alle famiglie in difficoltà nell'accogliere la vita nascente;
 - b) sensibilizzare persone e comunità al fine di creare una cultura favorevole alla vita e una mentalità di prevenzione dell'aborto;
 - c) sollecitare e raccordare famiglie, operatori, gruppi, associazioni o enti per suscitare e sostenere attività di accoglienza alla vita articolate nelle realtà locali;
 - d) formare, orientare e coordinare "volontari", anche in vista di una loro eventuale collaborazione con le strutture pubbliche.
- 3) I principi e i criteri in base ai quali il Servizio Accoglienza Vita intende operare sono fondati e ispirati alla solidarietà umana e alla convinzione che ogni vita umana va tutelata e difesa fin dal concepimento; che la donna non essere lasciata sola nell'affrontare una maternità in condizioni difficili; la comunità cristiana non limitarsi a condannare ogni tipo di aborto, ma deve anche impegnarsi efficacemente e organicamente a tutelare ogni vita; ed a operare secondo i principi dell'obiezione di coscienza. Tutto questo senza sostituirsi a ci che compete alla Società civile per far superare le cause che possono indurre una donna o una coppia a rifiutare il figlio.
- 4) Allo scopo di realizzare le proprie finalità il "Servizio Accoglienza Vita":
 - a) organizza un servizio specifico di ascolto, con sede cittadina e sedi periferiche, guidato dall'assistente sociale e collegato con una rete di famiglie;
 - b) gestisce direttamente, senza scopo di lucro, appartamenti di pronto intervento o per l'ospitalità temporanea di madri sole o di coppie, nei casi di accertata necessità riguardo alla vita nascente;
 - c) gestisce o collabora ad iniziative culturali e di informazione;
 - d) sollecita la disponibilità di famiglie, persone, beni e risorse;
 - e) si raccorda (anche mediante convenzioni) con Enti pubblici e del privato sociale per realizzare l'ospitalità e accoglienza nelle case alloggio secondo progetti integrati in un percorso volto all'autonomia della persona.
- 5) Le attività di cui ai commi precedenti (1 - 2 - 3 - 4) sono svolte dall'Associazione

prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati, denominati anche soci. L'attività degli associati non essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli associati possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio.

6) Nell'attuazione della propria attività, il Servizio Accoglienza Vita potrà inoltre avvalersi della collaborazione di esperti, di volontari e del collegamento con altre strutture di servizio.

Art. 3 Risorse economiche

1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e le risorse delle proprie attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli associati;
- c) contributi privati;
- d) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio della stessa è costituito dalle quote di Associazione, da offerte, acquisti, donazioni, liberalità, lasciti, eredità.

L'Associazione acquistare, alienare, permutare, ricevere in donazione e mortis causa beni immobili, automezzi e mobili; contrarre mutui, costituire ipoteche, consentire trascrizioni e cancellazioni di patti, rinunciare ad ipoteche legali e a surroghe legali ed esplicare ogni attività consentita dalle norme vigenti.

2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di giugno.

Art. 4 Membri dell'Associazione

1) L'adesione al Servizio Accoglienza Vita è aperta a quanti operino nella Diocesi di Bologna nel campo della assistenza e del servizio accoglienza alla vita e condividono la piena accettazione dei principi del presente Statuto nonché la scrupolosa osservanza del regolamento interno.

2) Il numero degli associati è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 5 Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

1) L'ammissione a socio, deliberata dall'Assemblea, previo il necessario parere favorevole del Consiglio direttivo, è subordinata alla proposizione di apposita domanda da parte degli interessati, presentati da almeno due soci.

2) Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi associati nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivate, si pronuncia l'Assemblea.

4) La qualità di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per esclusione;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;
- f) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione.

5) L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, dovranno essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6 Doveri e diritti degli associati

1) I soci sono obbligati:

a) ad osservare il presente Statuto, il regolamento interno e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;

c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;

d) a prestare la propria opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

2) I soci hanno diritto:

a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;

b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

c) ad accedere alle cariche associative;

d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia.

Art. 7 Organi dell'Associazione

1) Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea dei soci;

b) il Consiglio direttivo;

c) l'Esecutivo;

d) Il Presidente, o Coordinatore.

Art. 8 L'Assemblea

1) L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. E' composta da tutti i soci e essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

a) formulare gli indirizzi generali della attività dell'Associazione;

b) approvare il regolamento interno ed in particolare il regolamento per l'ammissione dei soci su proposta del Consiglio direttivo;

c) eleggere i componenti del Consiglio direttivo.

d) ammettere i nuovi soci, previo il necessario parere favorevole del Consiglio direttivo.

3) L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno due volte all'anno.

4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi almeno otto giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Consiglio direttivo.

6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che non aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, salvi i quorum di maggioranza per le

Assemblee straordinarie più elevati, previsti dal successivo punto 7 del presente articolo.

7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno i due terzi degli associati e il voto favorevole di almeno i tre quarti dei presenti.

Non sono ammesse modifiche statutarie in contrasto con i principi ispiratori e finalità dell'Associazione come indicati al comma 1 dell'art.2.

8) I verbali dell'Assemblea, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 9 Il Consiglio direttivo

1) Il Consiglio direttivo è formato da 9 membri, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Consiglio direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico il Consiglio direttivo provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio direttivo. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo.

3) Il Consiglio direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Tesoriere e un Segretario.

4) Il Consiglio direttivo designa esperti di propria fiducia a partecipare ai lavori dello stesso e dell'Esecutivo, senza diritto di voto.

5) Al Consiglio direttivo spetta di:

a) predisporre il regolamento interno per l'ammissione dei soci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;

b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) predisporre il bilancio;

d) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario, come richiesto al punto 3) che precede;

e) proporre sulle modifiche dello Statuto;

f) esprimere parere sulle domande di nuove adesioni;

g) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

6) Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

7) Il Consiglio direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

8) I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 L'Esecutivo

1) L'Esecutivo è formato dal Presidente o dal Vice Presidente, dal Tesoriere e dal Segretario.

2) L'Esecutivo ha il compito di attuare tutte le decisioni del Consiglio direttivo e di prepararne i lavori. In caso d'urgenza assumere le deliberazioni di competenza del Consiglio direttivo, al quale deve sottoporle, per ratifica, alla prima riunione.

Art.11 Il Presidente

1) Il Presidente "o Coordinatore", ha il compito di presiedere il Consiglio direttivo, l'Esecutivo

nonché l'Assemblea dei soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli è garante della fedeltà allo spirito ed alle finalità del presente Statuto.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo non demandate all'Esecutivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 12 Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di predisporre i bilanci annuali preventivi e consuntivi, da sottoporre al Consiglio direttivo; cura gli adempimenti amministrativi e contabili; cura tutte le iniziative tendenti a garantire alla Associazione i necessari finanziamenti.

Art. 13 Il Segretario

Il Segretario provvede alla redazione dei verbali dell'Assemblea del Consiglio direttivo e dell'Esecutivo e ne assicura la conservazione agli atti del S.A.V., ed attua gli altri incombenzi che siano disposti dagli Organi dello stesso.

Art. 14 Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2 comma 5.

Tutte le cariche presso l'Associazione hanno durata triennale e sono rinnovabili.

Art. 15 Norma finale

1) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea che allo scopo procede alla nomina di uno o più liquidatori. Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

2) Gli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune.

Art. 16 Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia con particolare riferimento alla legge vigente legislazione nazionale e regionale sul volontariato.

Firmati: GUALANDI MARIA

GIOVANNI BATTISTA SASSOLI (NOTAIO)